

Analisi comparata del regime globalista svizzero e neo-residente italiano

Le differenze e le analogie fra i due regimi speciali di tassazione forfettaria per attrarre contribuenti benestanti



Francesco Baccaglini

Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Avvocato presso il family office Albacore Wealth
Management SA, Lugano

Il presente articolo vuole analizzare le analogie, ma soprattutto le differenze, fra il regime dei globalisti svizzeri e quello dei neo-residenti italiani al fine di permettere al contribuente, che decidesse di trasferire la propria residenza dall'estero, di effettuare una scelta consapevole in termini di tassazione complessiva. Infatti, nelle pieghe dei due regimi si nascondono sfaccettature che possono spostare in modo significativo il baricentro della convenienza da uno all'altro Stato.

I. Introduzione	445
II. L'ambito soggettivo	445
A. Premessa.....	445
B. La residenza all'estero per almeno dieci anni.....	445
1. Premessa.....	445
2. Italia.....	445
3. Svizzera.....	445
4. L'interruzione del regime.....	446
5. La residenza domestica ai fini della normativa interna, ma all'estero ai fini di una CDI.....	446
6. Il trasferimento da un Cantone che non conosce la tassazione globale.....	446
C. Lo svolgimento di un'attività lavorativa.....	447
D. La cittadinanza.....	447
E. Il perimetro dell'estensione parentale del regime.....	447
1. Il conteggio dell'imposizione dei parenti.....	447
2. Italia.....	447
3. Svizzera.....	448
4. Le condizioni soggettive in capo ai parenti.....	448
III. L'ambito oggettivo	448
A. Premessa.....	448
B. La determinazione dell'imposta in Italia.....	449
1. L'imposta fissa.....	449
2. Le plusvalenze da partecipazioni qualificate.....	449
C. La determinazione dell'imposta in Svizzera.....	449
1. La determinazione del dispendio.....	449
2. Il calcolo di controllo.....	450
3. L'individuazione della base imponibile.....	450
D. L'individuazione dei redditi di fonte estera.....	450

1. Il reddito di lavoro.....	450
2. Il deposito titoli nello Stato di residenza.....	450
3. I redditi per sfruttamento della proprietà intellettuale.....	451
4. Le plusvalenze da cambi.....	451
E. I contributi previdenziali e l'assicurazione medica.....	451
IV. Vicende del regime	452
A. Durata massima.....	452
1. Italia.....	452
B. La decadenza.....	452
1. Italia.....	452
2. Svizzera.....	452
C. Il passaggio dal regime speciale a quello ordinario e viceversa.....	452
1. Premesse.....	452
2. Italia.....	452
3. Svizzera.....	452
D. Il passaggio del regime speciale dal contribuente principale ai parenti.....	452
V. L'applicazione delle CDI	453
A. Premesse.....	453
B. Italia.....	453
C. Svizzera.....	454
D. Lo scambio di informazioni in materia fiscale.....	455
VI. Le imposte patrimoniali e i regimi speciali	455
A. Italia.....	455
B. Svizzera.....	456
VII. Le imposte di successione e donazione	456
A. Premesse.....	456
B. Italia.....	456
C. Svizzera.....	456
VIII. Conclusioni	457

I. Introduzione

Nella pratica del *wealth management* capita spesso di ricevere richieste di informazioni in merito al trasferimento di residenza in Stati che offrono regimi fiscali privilegiati. In passato, erano soprattutto italiani che volevano trasferirsi in Svizzera beneficiando del regime globalista. Da quando l'Italia si è dotata di un analogo regime attrattivo quale quello dei neo-residenti, le richieste di informazioni provengono anche da residenti svizzeri interessati a trasferirsi in Italia e, sempre più spesso, da stranieri che valutano i due regimi come alternativi fra loro. In quest'ultimo caso nasce la necessità di analizzarne le differenze per scegliere la soluzione che più si adatta al caso specifico. Infatti, sebbene i due regimi abbiano meccanismi di imposizione apparentemente simili, le differenze possono portare ad un carico fiscale complessivo sensibilmente maggiore dell'uno rispetto all'altro.

Per questo motivo il presente contributo si sofferma sulle principali diversità, dando per acquisite le conoscenze di base dei due regimi. In particolare, per il regime dei neo-residenti italiani, si rimanda all'articolo di GIOVANNI SASSU, La tassazione forfetaria degli HNWIs neo-residenti in Italia, pubblicato nello stesso numero di questa rivista. Per il regime globalista si fa riferimento alla disciplina attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate dalla Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio del 28 settembre 2012 (di seguito: la Riforma del 2016)[1].

II. L'ambito soggettivo

A. Premessa

Entrambi i regimi speciali richiedono delle condizioni soggettive ben precise per potervi accedere. Le condizioni vanno rispettate sia da parte del contribuente principale sia dai familiari al seguito.

B. La residenza all'estero per almeno dieci anni

1. Premessa

Entrambi i regimi richiedono un'assenza minima decennale dal Paese per poter (ri)entrare beneficiando del regime speciale. Ciò, evidentemente, è considerato un lasso di tempo sufficiente a rescindere i collegamenti con il Paese dove si è eventualmente risieduto in passato (Svizzera o Italia) e dove si vuole tornare a risiedere. Come verrà illustrato meglio in seguito, tuttavia, la modalità di calcolo del termine decennale è diversa con il risultato che il periodo di assenza dall'Italia può essere sensibilmente inferiore rispetto a quello svizzero.

2. Italia

Da un profilo soggettivo, l'unica vera condizione per poter accedere al regime dei neo-residenti è quella di non essere stati residenti in Italia per nove dei precedenti dieci periodi d'imposta.

Il concetto di residenza è stato trattato nel contributo di GIOVANNI SASSU, in questa stessa rivista, a cui si rimanda. In questa sede si presentano, quindi, soltanto le seguenti osservazioni.

Anzitutto, i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza in uno Stato cd. "black list" (fra cui figura tuttora la Svizzera, cfr. il Decreto Ministeriale [D.M.] del 4 maggio 1999), possono vincere la presunzione relativa secondo la quale hanno mantenuto la residenza in Italia fino a prova contraria, tramite l'istituto dell'interpello (cfr. art. 2, comma 2-bis de Testo Unico delle Imposte sui Redditi [TUIR]). Tale istituto normalmente non potrebbe essere utilizzato per accertare situazioni di fatto. Tuttavia, l'art. 24-bis TUIR ne ammette la legittimità in questo contesto, principalmente per accertare che le condizioni per l'accesso al regime siano rispettate. Al potenziale contribuente rimane la facoltà di non avvalersi dell'istituto dell'interpello, ma di fornire la prova della residenza estera in sede di accertamento.

Per quanto attiene al requisito della pregressa residenza all'estero, l'Italia applica un approccio meno rigido rispetto alla Svizzera. Infatti, il soggetto che si trasferisce dev'essere stato residente all'estero per nove dei precedenti dieci periodi di imposta. Ciò comporta che una persona che non sia stata residente in Italia nove anni prima di ritrasferirsi, può accedere al regime prima ancora di aver compiuto il termine decennale[2].

In pratica, sfruttando le frazioni di periodi di imposta, la persona potrebbe rientrare in Italia dopo avere trascorso all'estero poco più di otto anni. Infatti, la norma misura l'assenza dall'Italia in termini di periodi di imposta e non di anni. Pertanto, la persona fisica può trasferirsi in Italia già a partire dalla seconda metà dell'ottavo periodo di imposta precedente l'ultimo anno in cui era residente in Italia. Specularmente, se la persona è partita dall'Italia nella prima metà dell'anno, risulterà non residente per l'intero periodo di imposta in cui si è trasferita all'estero. Si pensi, ad es., ad una persona che è stata residente in Italia fino a giugno 2010. Non maturando il requisito della maggior parte del periodo di imposta per l'anno 2010, risulterà essere stata residente in Italia solo fino al 2009. A partire dal 3 luglio 2018 può trasferirsi in Italia in regime speciale. Infatti, neanche durante il periodo di imposta 2018 risulterà residente in Italia. Solo a partire dal 2019 sarà integrata la residenza per la maggior parte del periodo di imposta.

Infine, periodi di alcuni mesi durante i precedenti dieci anni non danno luogo ad un azzeramento del conteggio, se il collegamento territoriale con l'Italia non si realizza per la maggior parte del periodo di imposta. In questo senso si esprime anche la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E (Parte III § 1), portando l'esempio degli studenti *Erasmus* o dei lavoratori distaccati in Italia.

3. Svizzera

Per la Svizzera il termine decennale è, invece, rigido, poiché è calcolato per anni solari. A tal fine, occorre stabilire quando una persona è fiscalmente residente in Svizzera ovvero se alternativamente (artt. 3 cpvv. 1-2 della Legge federale

[1] RU 2013 779.

[2] Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/2017, del 23 maggio 2017, Parte III § 1.

sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14] e 3 cpvv. 1-3 della Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]:

- a) ha il domicilio fiscale nel Cantone, risp. in Svizzera, vale a dire laddove la persona ha l'intenzione di stabilirsi durevolmente (cd. "centro degli interessi vitali");
- b) ha la dimora fiscale nel Cantone, risp. in Svizzera, vale a dire soggiorna senza interruzioni apprezzabili nel Cantone, risp. in Svizzera per almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa oppure per almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

Senza voler entrare in questa sede nella definizione di domicilio e dimora fiscale[3], appare chiaro che la residenza fiscale in Svizzera viene a configurarsi istantaneamente o al più tardi entro 90 giorni dall'inizio del soggiorno. Un soggiorno, anche breve in Svizzera, può, quindi, configurare il requisito della residenza e, di conseguenza, azzerare il momento dal quale far partire il conteggio del periodo decennale. Ciò comporta una maggiore rigidità del sistema svizzero nel caso di brevi soggiorni negli anni precedenti il trasferimento, da valutare attentamente in sede di confronto con le autorità fiscali.

4. L'interruzione del regime

Una fattispecie simile a quella sopra descritta riguarda l'ipotesi dell'interruzione del regime. Stando al tenore letterale di entrambe le legislazioni, si dovrebbe concludere che se il soggetto ha soggiornato nello Stato per un certo periodo di tempo in regime speciale e poi ha trasferito all'estero la residenza, qualora desideri rientrare in Italia o risp. in Svizzera beneficiando nuovamente del regime speciale, debba, comunque, aspettare di avere maturato il periodo decennale di assenza.

Si pensi al seguente esempio: uno straniero si trasferisce in Italia, risp. in Svizzera, per la prima volta nel 2015 in regime speciale. Nel 2018 trasferisce la residenza all'estero. Nel 2021 vuole rientrare in Italia, risp. in Svizzera. Letteralmente, il periodo decennale di assenza deve ricominciare dal momento in cui si è lasciato lo Stato nel 2018 non potendo riprendere dal momento dell'interruzione.

Se si considera il periodo di residenza all'estero come un'interruzione del precedente periodo, la riammissione al regime prima del trascorrere del periodo decennale non appare contraria al dato letterale a condizione che il precedente periodo di residenza fosse avvenuto beneficiando del regime speciale. Con riferimento al regime svizzero, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)[4] si è recentemente espressa in senso favorevole. In passato, la dottrina si era divisa sia in

[3] Per una disamina della definizione di domicilio e dimora fiscali nell'ottica dell'accesso al regime globalista si veda SAMUELE VORPE, L'imposizione secondo il dispendio tra passato, presente e futuro, in: RtiD II-2013, <http://www.supsi.ch/fisco/dms/fisco/docs/pubblicazioni/articoli/RtiD-II-2013-estratti-Vorpe/RtiD%20II-2013%20estratti%20Vorpe.pdf> (consultato il 26.10.2018), p. 720 ss.

[4] Circolare AFC n. 44, del 24 luglio 2018, § 2.3.

senso conforme[5] sia in senso contrario[6]. Con riferimento al regime italiano, al sottoscritto pare, invece, eccessivamente penalizzante non riconoscere la possibilità di fare ritorno continuando a beneficiare del regime speciale, in particolare nel caso in cui sia stata chiesta un'autorizzazione all'assenza per un certo periodo di tempo, come avviene, ad es., con la sospensione temporanea del permesso B o C in Svizzera.

5. La residenza domestica ai fini della normativa interna, ma all'estero ai fini di una CDI

Appare legittimo domandarsi se la residenza fiscale all'estero nei dieci anni precedenti sia un criterio da interpretare alla luce del solo diritto interno oppure anche alla luce di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI). Può succedere, infatti, che il contribuente sia stato fiscalmente residente in Italia o in Svizzera nei dieci anni precedenti sulla base della normativa domestica. Tuttavia, ai sensi di una CDI, lo stesso contribuente risultava, invece, essere residente in un altro Stato.

Per quanto attiene al regime dei neo-residenti, il riferimento alla disposizione sulla residenza fiscale domestica (art. 2, comma 2, TUIR) è operato sia in merito al trasferimento di residenza in Italia, che al requisito della pregressa residenza all'estero. Di conseguenza, si deve concludere come, sulla base del dato letterale della norma, la circostanza che il contribuente nei precedenti periodi di imposta fosse residente all'estero ai sensi di una CDI, risulti irrilevante[7]. Dovrebbe essere concessa la possibilità in sede di interpello di fornire la prova della residenza all'estero.

Con riferimento al regime dei globalisti svizzeri, invece, la possibilità di far valere la residenza in un altro Stato ai sensi di una CDI è stata ammessa in dottrina[8]: certamente va discussa in via preventiva con l'autorità fiscale.

6. Il trasferimento da un Cantone che non conosce la tassazione globale

Un ultimo caso riguarda il trasferimento di un contribuente da un Cantone che ha abolito la tassazione globale verso

[5] JEAN-FRÉDÉRIC MARAIA, N 24 ad Art. 14 LIFD, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin (a cura di), *Impôt fédéral direct, Commentaire Romand*, Basilea 2017, afferma che "[p]ar ailleurs, même si la loi ne le précise pas expressément, il convient à notre avis d'interpréter cette condition à la lumière de la systématique du régime d'imposition d'après la dépense et admettre sur cette base qu'un contribuable qui était déjà assujéti de manière illimitée en Suisse au cours des dix dernières années, mais remplissait durant ces années les conditions donnant droit au régime de l'imposition selon la dépense, conserve le droit d'être imposé à nouveau selon ce régime lors de son retour en Suisse".

[6] VORPE (nota 3), p. 716, secondo cui la prassi favorevole del Cantone di Berna risulta contraria al principio di legalità perché non rispetta il "tenore letterale della legge che prescrive, per coloro che già in precedenza avevano un domicilio o dimora fiscale in Svizzera, un'assenza di almeno dieci anni dal nostro Paese al fine di poter richiedere l'imposizione secondo il dispendio".

[7] Anche l'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 17/E, Parte I) non sembra lasciare margine in senso favorevole al contribuente in quanto afferma che la circostanza di non essersi cancellati dall'Anagrafe della popolazione residente impedisce comunque di accedere al regime agevolativo. Ciononostante l'iscrizione all'Anagrafe rappresenti un criterio formale e non sostanziale della residenza, che potrebbe essere facilmente superato facendo valere le *tie break rules* contenute, di regola, nell'art. 4 di una CDI che disciplina l'attribuzione della residenza fiscale ad uno o all'altro Stato contraente.

[8] MARAIA (nota 5), N 26 ad Art. 14 LIFD.

un Cantone che, invece, la prevede nel suo diritto interno. Secondo la dottrina^[9] è possibile trasferirsi in regime globalista nell'altro Cantone se le condizioni richieste sono rispettate sin dall'inizio del trasferimento, ovvero che non abbia svolto attività lavorativa in Svizzera e abbia la cittadinanza straniera^[10].

C. Lo svolgimento di un'attività lavorativa

Una condizione peculiare per poter beneficiare del regime globalista è quello di non poter prestare attività lavorativa in Svizzera né in forma dipendente né autonoma. L'AFC ha peraltro chiarito che qualora il contribuente o il coniuge svolgano una tale attività in Svizzera, per entrambi vengono meno i benefici fiscali del regime, anche se la fonte del reddito di lavoro è collocata all'estero^[11]. Per contro, è invece, ammesso svolgere un'attività lavorativa all'estero, anche per conto di un datore di lavoro svizzero^[12].

Diversamente, una tale condizione non è prevista per il regime dei neo-residenti italiani, i quali se svolgono un'attività lavorativa in Italia saranno assoggettati ordinariamente all'Imposta sul Reddito delle Persone fisiche (IRPEF). Se l'attività lavorativa è, per contro, svolta all'estero, i relativi compensi rientreranno nella tassazione sostitutiva.

Per quanto riguarda la situazione dei lavoratori frontalieri, si osserva che in Svizzera e, soprattutto nel Cantone Ticino, vi è un numero elevato di (queste) persone residenti fiscalmente in Italia che esercitano la loro attività lucrativa dipendente nei Cantoni di frontiera. In passato l'AFC^[13] aveva assunto la posizione secondo la quale i frontalieri, sia con rientro giornaliero che settimanale, non potevano essere ammessi al beneficio della tassazione globale, poiché avevano svolto attività lavorativa in Svizzera precedentemente al trasferimento della residenza in Svizzera. La dottrina^[14] ha chiarito che la formulazione della norma era stata modificata in sede di stesura finale, proprio per non precludere ai soggetti che avessero in precedenza lavorato in Svizzera senza aver acquisito il domicilio o la dimora, la possibilità di accedere al regime globalista. In senso conforme, secondo la prassi della

[9] MARAIA (nota 5), N 26 ad Art. 14 LIFD.

[10] Si dovrebbe aggiungere che il contribuente abbia richiesto la tassazione secondo il dispendio almeno ai fini dell'imposta federale diretta durante gli anni di residenza nel Cantone di provenienza. Per cui esso era tassato in funzione del dispendio ai fini dell'imposta federale diretta e ordinariamente ai fini delle imposte cantonali e comunali.

[11] Circolare AFC n. 44 (nota 4), § 2.3.

[12] Il Tribunale federale ha affermato che deve essere l'Amministrazione fiscale a dimostrare che l'attività lavorativa è svolta in Svizzera. In una sentenza del 15 maggio 2000 relativa ad un globalista residente nel Cantone Berna (sentenza Ecclestone) ha ritenuto non sufficiente per la dimostrazione dello svolgimento di un'attività lucrativa in Svizzera la circostanza che il salario pagato da una società svizzera per l'attività svolta all'estero fosse soggetto alla trattenuta alla fonte in Svizzera (ASA 70 575; RDAF 2002 II 114).

[13] Circolare AFC n. 9, del 3 dicembre 1993, § 1.1. Quest'ultima circolare è stata sostituita dalla Circolare AFC n. 44 (cfr. nota 4) a partire dal periodo fiscale 2016, salvo il periodo transitorio per i contribuenti ammessi all'imposizione secondo il dispendio anteriormente alla data del 1° gennaio 2016.

[14] Per una disamina della preclusione al regime globalista per i frontalieri si veda VORPE (nota 3), p. 714 ss.

Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, aver lavorato come frontaliere non è di impedimento all'ottenimento della tassazione globale, considerato che non ha mai avuto inizio un assoggettamento illimitato.

Sotto il profilo italiano, il fenomeno dei lavoratori frontalieri è molto meno accentuato rispetto alla Svizzera. Soprattutto, lo svolgimento di un'attività lavorativa in Italia non è causa di decadenza dal regime speciale. Di conseguenza, non risulta alcuna preclusione all'accesso al regime dei neo-residenti per coloro che hanno lavorato in Italia in passato senza acquisire la residenza fiscale, a prescindere che fossero lavoratori frontalieri o distaccati e che l'attività lavorativa fosse svolta in forma dipendente o autonoma.

D. La cittadinanza

Una delle maggiori differenze sotto il profilo soggettivo fra i due regimi riguarda il requisito della cittadinanza. Infatti, la Svizzera preclude l'accesso al regime globalista (i) ai cittadini svizzeri e (ii) ai cittadini stranieri coniugati con cittadini svizzeri.

Per altro, in caso di doppia cittadinanza non è possibile optare per il regime globale facendo valere quella estera.

L'Italia d'altro canto non opera alcuna preclusione in termini di cittadinanza. Per certi versi è anzi probabile che fra i maggiori fruitori del regime dei neo-residenti vi siano proprio i cittadini italiani che sono emigrati all'estero, magari proprio per ragioni fiscali, e che ora vogliono rientrare in Italia.

E. Il perimetro dell'estensione parentale del regime

Entrambi gli ordinamenti prevedono un contribuente principale che accede al regime speciale, il quale può estendere il regime anche ai familiari. Sotto questo profilo, i due ordinamenti si discostano da una parte per gli effetti che l'estensione comporta ai fini del carico fiscale, dall'altro per il grado di parentela a cui può essere esteso il regime speciale.

1. Il conteggio dell'imposizione dei parenti

La prima grande differenza fra i due regimi risiede nella circostanza che l'ordinamento italiano prevede un'imposta sostitutiva pari a euro 25'000 per ogni familiare a cui viene esteso il regime dal contribuente principale. Al contrario, nel caso della Svizzera, l'estensione del regime non ha alcun impatto in termini di maggiore imposta. Ciò principalmente in quanto i coniugi sono tassati congiuntamente come un unico soggetto fiscale (cd. "principio dell'imposizione della famiglia").

2. Italia

A prima vista, l'ordinamento italiano permette una maggiore estensione in quanto l'unico vincolo che conta è quello parentale, a prescindere dalla circostanza che i familiari siano fiscalmente residenti nello stesso luogo del contribuente principale.

Inoltre, il grado di parentela è molto più ampio rispetto a quello svizzero. Infatti, i parenti che possono accedere al regime speciale sono (art. 433 Codice civile [c.c.] richiamato dall'art. 24-bis, comma 6, TUIR):

- 1) il coniuge;
- 2) i figli, anche adottivi, e i discendenti;
- 3) i genitori e gli ascendenti prossimi;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

La norma che individua i parenti (art. 433 c.c.) a cui è possibile estendere il regime è la stessa che individua le persone obbligate a prestare gli alimenti. L'obbligo si ferma al grado di parentela più prossimo escludendo quelli più remoti. Così, ad es., la disposizione prevede che si possa estendere l'obbligo di prestare gli alimenti ai discendenti e agli ascendenti in caso di mancanza di figli, risp. genitori. Lo stesso principio vale per i fratelli germani rispetto a quelli unilaterali.

La norma ai fini del regime speciale deve, invece, essere letta nel senso che tutti i parenti ivi menzionati possano accedere al regime, senza che i parenti più prossimi in linea retta o collaterale escludano i più remoti. Si pensi al caso di una persona che si voglia trasferire con i figli e i nipoti (figli dei figli). Letteralmente l'art. 433 c.c. impedirebbe ai nipoti di beneficiare del regime. Tuttavia, lo spirito della norma è al contrario quello di ricomprenderli.

Va, inoltre, osservato che le parti di un'unione civile sono equiparate sotto il profilo fiscale ai coniugi. Di conseguenza, il regime speciale può essere esteso anche al *partner* dello stesso sesso purché in regime di unione civile^[15].

3. Svizzera

L'ambito delle persone che possono essere ricomprese nella tassazione del contribuente principale è estremamente limitato in Svizzera. Di fatto, vi rientrano il coniuge e i figli minorenni (artt. 3 cpv. 3 LAID; 9 LIFD). Ai coniugi sono equiparati i *partner* registrati (artt. 3 cpv. 4 LAID; 9, cpv. 1^{bis} LIFD). Il coniuge (o il *partner* registrato) dev'essere in tassazione congiunta con il contribuente principale. Ciò significa che non devono essere separati di fatto o legalmente e, ovviamente, neppure divorziati.

Per quanto attiene ai figli, a partire dall'anno in cui raggiungono la maggiore età sono tassati separatamente dai genitori. In questo caso devono scegliere se essere tassati ordinariamente oppure anch'essi con il regime globalista. La scelta è cruciale perché se optano per la tassazione ordinaria non potranno accedere al regime globalista in futuro, se non dopo un'assenza dalla Svizzera di almeno dieci anni. Per tale ragione, spesso i figli raggiunta la maggiore età optano a loro volta per il regime globalista in via autonoma rispetto ai genitori.

[15] Si aggiunga *ad abundantiam* che la norma che disciplina le unioni civili dispone espressamente l'estensione dell'art. 433 alle unioni civili (cfr. art. 1, comma 19, della Legge [L.] n. 76 del 20 maggio 2016). Indirettamente si è espresso in senso conforme il Notariato, cfr. nota 10 dello Studio n. 100-2017/T, Profili di interesse notarile del regime tributario di favore per i cd. "neo-residenti", in: <https://www.notariato.it/sites/default/files/100-2017-T.pdf> (consultato il 26.10.2018).

4. Le condizioni soggettive in capo ai parenti

Le condizioni soggettive imposte al contribuente principale sono estese anche ai familiari con effetti differenti fra i due ordinamenti.

In particolare, il coniuge può rappresentare la maggiore differenza. Infatti, con la riforma del 2016, anche il coniuge deve adempiere le condizioni per accedere al regime globalista. L'estensione al coniuge è stata voluta per evitare che un contribuente che non adempisse alle condizioni potesse aggirarle per accedere al regime sfruttando lo *status* del coniuge^[16].

Tale estensione risulta coerente con la circostanza che i coniugi sono tassati congiuntamente in Svizzera. Un'eventuale causa ostativa può essere rimossa qualora i coniugi non siano in tassazione congiunta perché separati di fatto o legalmente, oppure perché divorziati. In questi ultimi casi, il coniuge che non rispetta le condizioni richieste sarà tassato ordinariamente qualora si trasferisca autonomamente in Svizzera. La norma non richiede, invece, che i figli minori adempiano le condizioni per accedere al regime.

Nel caso del regime dei neo-residenti, il coniuge che non adempie le condizioni soggettive, può optare per la tassazione ordinaria senza per tanto precludere al contribuente principale l'accesso al regime speciale. In Italia, i coniugi sono tassati separatamente e le condizioni per accedere al regime sono meno stringenti rispetto a quelle per i globalisti. Di conseguenza, i rischi di abusi sono anche minori.

III. L'ambito oggettivo

A. Premessa

È interessante notare l'apparente contraddizione di entrambi gli ordinamenti che, da una parte, si pongono come obiettivo quello di attrarre investimenti e consumi nel proprio Paese, dall'altra, tassano i beni e i redditi domestici, mentre esentano quelli esteri.

La modalità di tassazione è sensibilmente diversa fra i due ordinamenti, sebbene spesso portino ad un risultato simile in termini di imposta da versare. Infatti, il regime italiano prevede un'imposta fissa per i redditi di fonte estera, per questo motivo si può anche definire come *lump-sum taxation*^[17],

[16] Nel Messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sull'imposizione secondo il dispendio, n. 11.043, del 29 giugno 2011, in: FF 2011 5433, <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2011/5433.pdf> (consultato il 26.10.2018) si afferma che l'estensione "permette di evitare risultati ingiusti, ad esempio che un cittadino svizzero che rimpatria dopo un'assenza durata più di dieci anni ed è coniugato con un cittadino straniero possa essere tassato secondo il dispendio" (p. 5446).

[17] JULIE ROGER-GLABUSH (a cura di), *L'International Tax Glossary*, IBFD, VII^a ed., 2015, definisce così la Lump-sum taxation: "the tax laws of some countries allow the tax authorities to levy taxes on income in certain circumstances on a lump-sum basis, which deviates from the normal method of ascertaining taxable income. The rationale underlying lump-sum taxation differs: it may serve to simplify the administration of tax laws where the facts are difficult to establish; it may, if it provokes the taxpayer to protest that it produces too high a tax burden, stimulate the production of facts on the basis of which a proper assessment can be made; or it may, if it produces a lighter tax burden than the normal rules would produce, act as an incentive to the taxpayer to do something approved by the authorities. Lump-sum taxation has been used as an incentive to encourage resident taxpayers to work temporarily abroad, and to encourage wealthy individuals to take up residence within the borders of the taxing country".

mentre assoggetta ad imposizione ordinaria i redditi di fonte italiana e quelli di fonte estera per i quali il contribuente opta per la tassazione in via ordinaria (cd. "cherry picking").

Al contrario, il regime svizzero prevede una base imponibile minima, definita anche *forfait*^[18], che può aumentare sulla base di alcuni parametri, come meglio illustrato di seguito, ma che comprende sia i redditi di fonte domestica sia i redditi di fonte estera. Inoltre, l'ordinamento svizzero include nella base imponibile minima anche i redditi per i quali il contribuente chiede l'applicazione di una CDI (cfr. calcolo di controllo, *infra* Cap. III.C.2).

Nessuno dei due regimi può definirsi una *flat tax*, ovvero una tassazione proporzionale, cioè ad aliquota fissa (o piatta da cui il nome), che nella sua forma più estrema può arrivare a disconoscere deduzioni, detrazioni o crediti di imposta.

B. La determinazione dell'imposta in Italia

1. L'imposta fissa

Come accennato, i neo-residenti sono soggetti al regime ordinario di tassazione per i redditi di fonte italiana e ad un'imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera nella misura fissa di euro 100'000 per il contribuente principale e di euro 25'000 per i parenti. Tale imposta non è rimborsabile o compensabile con alcuna altra imposta neppure con le ritenute subite in Italia sui redditi di fonte estera^[19] né in caso di credito d'imposta per le imposte pagate all'estero a seguito di *opting out* dei redditi di un determinato Stato^[20]. I soggetti *extra-UE* che necessitano di un visto per potersi trasferire in Italia, possono avvalersi del visto per investimenti che è stato introdotto unitamente all'art. 24-*bis* TUIR (cfr. art. 1, commi 155 e 156, L. n. 232 dell'11 dicembre 2016). Per ottenere tale visto e conseguentemente il permesso di soggiorno, il neo-residente deve effettuare un investimento a scelta fra i seguenti per almeno due anni^[21]:

- a) 2 mio. di euro in titoli di Stato italiani;
- b) 1 mio. di euro nel capitale di un'impresa italiana;
- c) 500'000 euro in una *start-up* innovativa.

In alternativa, può effettuare una donazione filantropica per almeno 1 mio. di euro.

2. Le plusvalenze da partecipazioni qualificate

Un'importante differenza fra i due regimi in esame riguarda le plusvalenze generate dalla realizzazione di partecipazioni in società estere.

[18] ROGER-GLABUSH (nota 17), definisce così la tassazione a *forfait*: "In a number of countries tax is sometimes levied on an estimated taxable base (*forfait*), particularly in respect of the imposition of income tax or turnover taxes on small enterprises (including farmers). These categories of taxpayers may be subject to tax on presumptive income or presumptive turnover that is computed on the basis of gross receipts, area cultivated, number of cattle owned, etc. The «forfait» method of estimating income is often used where the annual rental value of owner-occupied dwelling-houses is deemed to be income".

[19] Cfr. Circolare n. 17/E, § 5.1.

[20] Per maggiori dettagli si rinvia al contributo apparso nello stesso numero di questa rivista a cura di GIOVANNI SASSU.

[21] Cfr. Decreto interministeriale n. 1202/385-*bis* del 30 giugno 2017.

Come noto in Svizzera gli utili in capitale realizzati nella sostanza privata sono esenti da imposta a prescindere dalla dimensione della partecipazione ceduta e dalla circostanza che le quote cedute appartengano ad una società elvetica o estera (artt. 7 cpv. 4 lett. b LAID; 16 cpv. 3 LIFD). Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui il contribuente si trovi in regime globalista.

Per quanto attiene all'Italia, invece, la tassazione delle plusvalenze da partecipazioni qualificate^[22] realizzate nei primi cinque periodi di imposta di validità dell'opzione (comma 1, ultimo periodo, dell'art. 24-*bis* TUIR) rappresentano un'importante eccezione alla regola generale di non tassazione dei redditi esteri.

La norma ha un chiaro intento antielusivo volto a evitare che individui trasferiscano la residenza in Italia al solo fine di realizzare un *capital gain* non imponibile.

La disposizione fa riferimento ai primi cinque periodi di imposta di validità dell'opzione. Di conseguenza, secondo il dato letterale, se una persona trasferisce la residenza in Italia nella seconda metà dell'anno, durante la quale realizza la plusvalenza, questa non dovrebbe essere imponibile. Infatti, il contribuente risulterà fiscalmente residente in Italia solo dal periodo d'imposta successivo, ovvero quello in cui il criterio territoriale è realizzato per la maggior parte del periodo d'imposta. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate – probabilmente conscia del problema – ha chiarito in sede di Circolare n. 17/E (§ 2.4) che in questo caso i cinque periodi d'imposta vanno calcolati considerando anche la frazione del primo anno di trasferimento di residenza. In tal caso, il termine di osservazione si riduce quindi ai quattro periodi d'imposta successivi all'anno del trasferimento.

C. La determinazione dell'imposta in Svizzera

1. La determinazione del dispendio

Come accennato, l'imposizione globale si basa sulla individuazione di una base imponibile alla quale vengono applicate le ordinarie aliquote di imposta.

La tassazione avviene sulla base del dispendio del contribuente e del suo nucleo familiare sia in Svizzera che nel resto del mondo^[23]. Proprio la difficoltà per le autorità fiscali di

[22] A mente dell'art. 67, comma 1, lett. c TUIR sono considerate qualificate "le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni". La Legge di bilancio 2018 stabilisce che a partire dalle cessioni effettuate dal 1° gennaio 2019 verrà a cadere la distinzione fra partecipazioni qualificate e non qualificate. In entrambi i casi infatti la plusvalenza sarà assoggetta ad imposta nella misura del 26%. Ciò non produrrà alcuna modifica sulla norma antielusiva contenuta nel comma 1 dell'art. 24-*bis* TUIR. La modifica normativa non impatta sul regime delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate in società ubicate in Paesi *black list*, che continuano a concorrere integralmente al reddito complessivo.

[23] La modifica apportata con la Legge del 28 settembre 2012 chiarisce che il dispendio da assumere a base imponibile comprende anche quello mondiale. La precedente formulazione poteva indurre a ritenere che rilevasse solo il dispendio in Svizzera.

individuare il dispendio, in particolare quello all'estero, ha portato all'introduzione di alcuni parametri certi e facilmente misurabili, ovvero (artt. 6 cpv. 3 lett. b e c LAID; 14 cpv. 3 lett. b e c LIFD):

- per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall'autorità fiscale;
- per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio.

Il dispendio, come sopra determinato, non può comunque essere inferiore a:

- un importo minimo fissato da ogni Cantone ai fini dell'imposta cantonale (art. 6 cpv. 3 lett. a LAID, per es. fr. 400'000 nel Canton Ticino);
- fr. 400'000 ai fini dell'imposta federale diretta (art. 14 cpv. 3 lett. a LIFD).

2. Il calcolo di controllo

Come accennato, anche il regime globalista impone sia i redditi che la sostanza di fonte domestica^[24]. L'imposizione avviene tramite il cd. "calcolo di controllo", che introduce un ulteriore elemento di calcolo oltre a quelli basati sul dispendio analizzati sopra. Infatti, la base imponibile su cui pagare le imposte dev'essere almeno pari alla somma dei redditi di fonte svizzera e di fonte estera per i quali si chiede lo sgravio (totale o parziale) in forza di una CDI (artt. 6 cpv. 3 lett. f LAID; 14 cpv. 3 lett. d, n. 6 LIFD). Con riferimento all'imposta sulla sostanza, a seguito della modifica intervenuta nel 2016, "i Cantoni devono poter fissare anche in futuro liberamente le modalità di inclusione dell'imposta sulla sostanza. Essi sono però tenuti a disciplinare esplicitamente nella legislazione cantonale le modalità di compensazione dell'imposta sulla sostanza (in aggiunta all'imposta sul reddito) nell'imposizione secondo il dispendio"^[25]. Il Ticino ha, ad es., deciso di introdurre un'imposta che sostituisce l'imposta sulla sostanza applicata ad una base imponibile pari a cinque volte il dispendio e, comunque, non inferiore alla sostanza determinante per il calcolo di controllo (art. 13 cpv. 5 della Legge tributaria del Cantone Ticino [LT; RL 640.100])^[26].

3. L'individuazione della base imponibile

La base imponibile della tassazione globale è la maggiore fra quella basata sul dispendio e quella basata sul calcolo di controllo. A questa si applicano le aliquote ordinarie applicabili al reddito imponibile, risp. alla sostanza imponibile, salvo a certe condizioni il caso di richiesta di applicazione di una CDI (cfr. *infra* Cap. V.C.).

[24] Prima della riforma del 2016, come osservato nel Messaggio: "[n]ei Cantoni l'imposizione secondo il dispendio sostituisce, oltre all'imposta sul reddito, anche l'imposta sulla sostanza" (Messaggio del Consiglio federale [nota 16], p. 5436). In altre parole, i Cantoni prendevano in considerazione l'imposta sulla sostanza solo ai fini del calcolo di controllo. Nel caso del Ticino, di fatto, l'imposta sulla sostanza veniva assorbita nel calcolo di controllo che operava secondo le aliquote dell'imposta diretta.

[25] Messaggio del Consiglio federale (nota 16), p. 5449.

[26] Cfr. GIORDANO MACCHI, L'imposizione secondo il dispendio 2.0, in: NF 12/2015, p. 5 ss.

D. L'individuazione dei redditi di fonte estera

Entrambi i regimi non impongono i redditi di fonte estera con la sola rilevante eccezione delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi di imposta in cui il neo-residente si è trasferito in Italia. Di conseguenza, risulta cruciale individuare quando i redditi si considerano prodotti all'estero.

Entrambi richiedono una lettura a specchio di una norma per l'individuazione dei redditi di fonte estera. Nel caso dei neo-residenti occorre operare una lettura a specchio dei criteri territoriali di imposizione dei redditi tassabili in Italia da parte dei non residenti a mente dell'art. 23 TUIR^[27]. Per i globalisti, sono considerati esteri tutti i redditi diversi da quelli domestici come individuati dalla norma ai fini del calcolo di controllo.

In entrambi gli ordinamenti, quindi, la fonte del reddito (estera vs. domestica) è individuata sulla base della normativa domestica. Di conseguenza, è irrilevante la definizione della fonte del reddito da parte dello stesso Stato della fonte o delle CDI. Ciò può portare a fenomeni di doppia non imposizione se lo Stato estero attribuisce all'Italia, risp. alla Svizzera la fonte del reddito.

Con riferimento, invece, alle differenze fra i due ordinamenti, in questa sede si ritiene utile svolgere le seguenti osservazioni senza entrare nel merito dalla individuazione analitica della fonte delle singole tipologie di redditi.

1. Il reddito di lavoro

Quando il reddito di lavoro si qualifica come prodotto all'estero? Per entrambi gli ordinamenti si deve concludere che rileva il luogo di svolgimento dell'attività, mentre non rileva la fonte.

La norma italiana è chiara nell'affermare che per i redditi di lavoro dipendente e assimilati rileva il luogo in cui il lavoro è prestato (art. 23, comma 1, lett. c TUIR). Analogamente per i redditi di lavoro autonomo rileva il luogo dove è esercitata l'attività (art. 23, comma 1, lett. d TUIR).

La norma svizzera è silente sul punto^[28]. Tuttavia, come illustrato sopra (*supra* Cap. II.C), la Circolare AFC n. 44 ha chiarito che rileva il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa a prescindere dalla localizzazione della fonte del reddito di lavoro in Svizzera o all'estero.

2. Il deposito titoli nello Stato di residenza

Può succedere, ed anzi è auspicabile per il successo dei regimi speciali in esame, che il contribuente desideri far gestire tutto o parte del proprio patrimonio finanziario da consulenti o banche locali.

[27] Il richiamo avviene indirettamente, tramite il rimando all'art. 165, comma 2, TUIR che disciplina gli analoghi criteri per stabilire quando spetta il credito per le imposte pagate all'estero. Si rinvia al contributo di GIOVANNI SASSU, in questa stessa rivista, per i dettagli.

[28] Posto che l'individuazione della fonte estera dei redditi avviene con lettura a specchio della norma che disciplina il calcolo di controllo, chiaramente questa non può annoverare l'attività lavorativa che è condizione preclusiva all'accesso al regime globalista.

Il deposito di titoli presso intermediari collocati nello Stato di residenza ha creato problemi interpretativi in entrambi gli ordinamenti.

Per quanto attiene ai neo-residenti, stando alla lettura a specchio dell'art. 23, comma 1, lett. f TUIR, i redditi diversi, fra cui in particolare i *capital gain*, sono territorialmente rilevanti se derivano "da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio dello stesso". La Circolare n. 17/E non chiarisce se l'intestazione tramite fiduciaria italiana o la detenzione presso un intermediario italiano attragga in Italia la fonte del reddito, come porterebbe a ritenere un'interpretazione strettamente letterale del dato normativo. Per coerenza sistematica appare, invece, corretto sostenere che i redditi di fonte estera mantengano tale qualifica e siano pertanto assorbiti dall'imposta sostitutiva. La medesima criticità interpretativa si pone nel caso di titoli depositati in uno Stato per il quale il contribuente abbia esercitato l'opzione. Tale punto meriterebbe, comunque, un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto attiene ai globalisti, la norma federale (artt. 6 cpv. 6 lett. b LAID; 14 cpv. 3 lett. d, n. 2 LIFD) afferma che nel calcolo di controllo rientrano i "proventi da beni mobili situati in Svizzera". Il dato letterale della disposizione, identico nelle tre versioni linguistiche (italiana, francese e tedesca), può far ritenere che sia sufficiente collocare il portafoglio all'estero per evitare che siano attratti a tassazione in Svizzera. Una tale interpretazione, oltre ad essere oltremodo penalizzante per gli operatori svizzeri del settore finanziario, presterebbe il fianco a facili elusioni. La Circolare AFC n. 44 e il Messaggio del Consiglio federale[29] sono silenziosi sul punto. Tuttavia, la dottrina[30] ha chiarito che lo spirito della norma è quello di attrarre nel calcolo di controllo i redditi di fonte svizzera. In senso conforme, l'analoga norma (art. 13 cpv. 6 lett. c LT) del Cantone Ticino afferma che nel calcolo di controllo rilevano i redditi e la sostanza relativi al "capitale mobiliare di fonte svizzera".

3. I redditi per sfruttamento della proprietà intellettuale

I due regimi divergono sulla individuazione della fonte dei proventi da sfruttamento della proprietà intellettuale.

Infatti, per l'ordinamento italiano, "i compensi per l'uso di opere dell'ingegno, brevetti industriali e marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo" (art. 23, comma 2, lett. c TUIR) sono imponibili in Italia se corrisposti da soggetti residenti in Italia (o dallo Stato italiano o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti). Rileva, quindi, la localizzazione del pagatore del

provento e non il luogo in cui la proprietà intellettuale viene sfruttata. Ad es., le *royalties* pagate da una società estera per la licenza di un marchio registrato in Italia da un neo-residente sono ricomprese nell'imposta sostitutiva.

Al contrario, per il regime globalista rileva il luogo di sfruttamento del bene immateriale[31], in particolare il territorio sul quale si estende il diritto incorporato nella proprietà intellettuale. Non rileva la localizzazione del pagatore. Tale criterio risulta più coerente con la localizzazione della fonte economica del provento e non si presta a pianificazioni strumentali.

4. Le plusvalenze da cambi

Un tema che sicuramente si porrà per gli *High Net Worth Individuals* (HNWIs), soprattutto se provenienti da Paesi non facenti parte dell'area euro, che trasferiscono la residenza in Italia, è quello delle cd. "plusvalenze da cambi", ovvero le plusvalenze derivanti da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, che scatta qualora la giacenza superi euro 51'645.69 per almeno sette giorni lavorativi consecutivi (art. 67, comma 1-ter TUIR). Qualora venga superata la soglia indicata, le plusvalenze (o le minusvalenze) vengono conteggiate su tutte le cessioni e i prelievi di valuta di tutti i conti del contribuente dovunque detenuti. Ciò è causa di complessi calcoli, che l'intermediario residente di regola non è in grado di effettuare non potendo operare come sostituto d'imposta e perché spesso i conti sono aperti presso più istituti finanziari. Nel caso dei neo-residenti, si dovrebbe concludere per ragioni logico-sistematiche che, invece, rilevano le plusvalenze da cambi realizzate solo su conti intrattenuti con intermediari italiani. Il punto meriterebbe, comunque, un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Le plusvalenze da cambi sono, per contro, fiscalmente irrilevanti in Svizzera.

E. I contributi previdenziali e l'assicurazione medica

Una differenza che può avere un impatto relativo in termini di onere fiscale complessivo riguarda i contributi previdenziali. Infatti, a differenza di quanto avviene in Italia, il reddito figurativo dell'imposta globale è soggetto ai contributi dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), ovvero il cd. "primo pilastro previdenziale". I contributi sono dovuti da tutti i contribuenti in età lavorativa, cioè fino a 65 anni per gli uomini e 64 per le donne. Raggiunta l'età pensionabile, il contribuente riceve una rendita parametrata ai contributi versati.

Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, quali appunto i globalisti, i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per

[29] La riforma del 2016 poteva essere l'occasione per fare chiarezza sull'interpretazione della norma. La mancata modifica, tuttavia, non può essere interpretata come una conferma dell'interpretazione letterale della disposizione. Di fatti, il Messaggio del Consiglio federale (nota 16) non si esprime sul punto. MARAIA (nota 5), N 84 ad Art. 14 LIFD, afferma che "le terme «*placé*» peut conduire à quelques confusions, qui au demeurant existaient déjà avant 2016. La doctrine considère qu'il convient de s'écarter de la définition strictement littérale de ce terme et considérer que le placement du capital est effectué en Suisse lorsque le débiteur du revenu (et non l'agent payeur) est suisse".

[30] Cfr. sul punto VORPE (nota 3), pp. 739-740 e la dottrina ivi citata.

[31] La norma (artt. 6 cpv. 6 lett. d LAID; 14 cpv. 3 lett. d, n. 4 LIFD) si riferisce genericamente a "proventi da diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera", senza fornire indicazioni sulla localizzazione della fonte. Secondo la dottrina "[l]a source suisse est définie sur la base du lieu de l'exploitation du bien" (cfr. MARAIA [nota 5] N 91 ad Art. 14 LIFD). Secondo altra dottrina ivi citata rileverebbe sia il luogo di sfruttamento della proprietà intellettuale, che il luogo del debitore se collocati in Svizzera.

i superstiti [OAVS; RS 831.101]). A tal fine, il reddito è moltiplicato per venti volte. Per i globalisti, il reddito calcolato sulla base del dispendio è utilizzato come base per il prelievo del contributo sociale (art. 29 cpv. 5 OAVS).

IV. Vicende del regime

A. Durata massima

Uno degli aspetti che maggiormente distingue i due regimi speciali risiede nella loro durata. Infatti, il regime italiano è limitato a 15 anni, come quello anglosassone dei *resident non dom*.

Il regime globalista, invece, non prevede un termine massimo. Si può uscire dal regime in caso di rinuncia o di decadenza. Ad es., una persona nata in Svizzera senza acquisirne la cittadinanza e senza avervi mai lavorato, potrebbe restare in regime globalista tutta la vita.

1. Italia

Come accennato, il regime italiano è limitato a 15 anni. Non è possibile estenderlo oltre tale limite in nessuna circostanza, salvo un'interruzione decennale della residenza, che permetterebbe di ricominciare a beneficiare del regime *ex novo*. Non è, infatti, previsto che il contribuente possa beneficiare del regime *una tantum* nel corso della sua vita.

Il limite quindicennale vale individualmente per il contribuente principale e anche per i suoi familiari al seguito. Nel caso, ad es., in cui il contribuente principale abbia raggiunto il termine massimo di durata, i familiari possono estendere la durata fino al raggiungimento del periodo quindicennale a condizione chiaramente di essere arrivati in Italia dopo il contribuente principale.

B. La decadenza

Le cause che portano alla perdita del regime agevolato differiscono fra i due ordinamenti. Tuttavia, per entrambi si applicano le ordinarie regole di imposizione per tutto il periodo di imposta in cui il contribuente decade dal regime speciale.

1. Italia

Il passaggio dal regime speciale a quello ordinario può avvenire anche per semplice errore del contribuente che non abbia versato l'imposta sostitutiva nel termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (attualmente il 30 giugno dell'anno successivo). In questo caso, la decadenza si estende a tutti i familiari collegati. Può invece verificarsi il caso in cui sia solo un familiare a non versare l'imposta sostitutiva e, in tal caso, la decadenza dal regime è limitata solo a questa persona. L'effetto comincia a valere già dal periodo d'imposta per il quale si doveva effettuare il versamento.

La Circolare n. 17/E e il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate non sembrano lasciare adito alla possibilità di effettuare il versamento in ritardo (*i.e.*, dopo il termine di 30 giorni con l'eventuale pagamento della maggiorazione delle imposte nella misura fissa dello 0,4%, come avviene per il versamento dell'IRPEF ordinaria).

2. Svizzera

Le cause di decadenza dal regime globalista sono limitate e ben precise:

- svolgimento di un'attività lavorativa in Svizzera;
- acquisizione della cittadinanza svizzera da parte del contribuente o del coniuge;
- matrimonio con un cittadino o cittadina svizzera.

C. Il passaggio dal regime speciale a quello ordinario e viceversa

1. Premesse

Il passaggio dal regime speciale a quello ordinario è una scelta definitiva per entrambi gli ordinamenti.

2. Italia

Nel caso di passaggio dal regime speciale a quello ordinario [32], sia per revoca che per decadenza, non è più possibile ritornare al regime speciale (cfr. art. 24-bis, comma 4, ultimo periodo TUIR), neppure avendo rimosso la causa di decadenza. Rimane salva l'ipotesi di rientrare in Italia dopo un periodo di permanenza decennale all'estero.

3. Svizzera

La vecchia Circolare AFC [33] sembrava lasciare adito alla possibilità di scegliere fra il regime speciale e quello ordinario anno per anno, sebbene a livello cantonale tale prassi non era ammessa. La nuova Circolare AFC [34], invece, vieta espressamente la possibilità di tornare al regime globalista una volta che si è tassato in via ordinaria, sebbene sembri lasciare aperta la possibilità di concedere in via eccezionale una deroga.

D. Il passaggio del regime speciale dal contribuente principale ai parenti

Per il regime italiano, il tema del passaggio del regime speciale dal contribuente principale ai parenti viene trattato nel contributo di GIOVANNI SASSU, apparso in questo stesso numero della rivista. La criticità maggiore risiede nel conteggio del termine massimo quindicennale.

Per il regime globalista, invece, non sorge alcuna criticità in quanto se il contribuente principale dovesse venire a mancare o trasferirsi all'estero, l'altro coniuge potrebbe continuare a beneficiare del regime speciale. Chiaramente se un coniuge, invece, dovesse perdere le condizioni per beneficiare del regime speciale, perché, ad es., acquisisce la cittadinanza svizzera, impedirebbe all'altro coniuge di continuare a beneficiarne.

[32] Cfr. GIOVANNI SASSU, in questo stesso numero della rivista, in merito al passaggio dal regime speciale a quello ordinario per revoca o decadenza e per gli effetti sul regime dei parenti.

[33] La Circolare AFC n. 9 (nota 13), § 1.1 così si esprime: "lo straniero che adempie le condizioni soggettive può scegliere – come finora – per ogni periodo fiscale, tra l'imposizione secondo il dispendio e la tassazione ordinaria".

[34] La Circolare AFC n. 44 (nota 4), § 2.5 così si esprime: "[c]hi rinuncia all'imposizione secondo il dispendio per essere tassato mediante imposizione ordinaria non può, di norma, essere tassato nuovamente secondo il dispendio". L'aggiunta dell'inciso "di norma" lascerebbe intendere che possano essere ammesse delle eccezioni.

V. L'applicazione delle CDI

A. Premesse

Entrambi i regimi in esame prevedono l'opzione da parte del contribuente di comprendere nella propria tassazione ordinaria i redditi di fonte di uno o più Stati a scelta.

Tale opzione comporta sempre un aumento della tassazione nel caso del regime italiano. Diversamente, nel caso del regime svizzero l'aumento della tassazione scatta solo qualora i redditi di fonte estera non trovino capienza nella base imponibile calcolata secondo il dispendio.

Se per il regime italiano lo scopo principale sembra essere quello di vedersi riconosciuto il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, per il regime svizzero lo scopo è quello di ottenere la riduzione delle ritenute alla fonte e per certi Stati, fra cui l'Italia, l'attestazione di residenza fiscale ai sensi dell'art. 4 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI CH-ITA, RS 0.672.945.41), la cui disposizione è analoga a quella dell'art. 4 del Modello dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) di Convenzione fiscale (M-OCSE).

Una differenza importante fra i due regimi riguarda la circostanza che il *cherry picking* degli Stati è un'opzione irreversibile nell'ordinamento italiano (art. 24-bis, comma 5, TUIR, cfr. anche Circolare n. 17/E, § 4.1 Parte III), mentre in quello svizzero può essere attivata di anno in anno. È di tutta evidenza che la maggiore flessibilità offerta dall'ordinamento svizzero permette al contribuente di optare per l'inclusione dei redditi da uno Stato solo per l'anno in cui il contribuente ha bisogno di applicare la relativa CDI, eventualmente per il pagamento di un reddito *una tantum*.

L'ordinamento italiano impone, invece, di valutare attentamente l'opzione in quanto fino al termine quindicennale del regime tutti i redditi provenienti da quello Stato saranno inclusi nella tassazione ordinaria. Inoltre, l'opzione in Italia ha effetti anche per le imposte di successione e donazione (cfr. *infra* Cap. VII).

Infine, l'opzione è operata disgiuntamente da familiari rispetto al contribuente principale nel regime dei neo-residenti a differenza di quanto avviene per il regime globalista in cui l'opzione ha effetto per tutto il nucleo familiare.

B. Italia

Il regime dei neo-residenti pone diverse problematiche in tema di applicazione delle CDI. La principale criticità riguarda la circostanza se il contribuente (o i suoi parenti) possano essere considerati residenti ai sensi dell'art. 4 M-OCSE.

L'Agenzia delle Entrate risolve positivamente il dubbio^[35] sulla base della circostanza che i neo-residenti sono *fully liable to tax* sia per i redditi di fonte italiana, secondo il regime

ordinario, che per i redditi di fonte estera, secondo la tassazione forfetaria dell'imposta sostitutiva^[36]. La posizione dell'Agenzia delle Entrate si basa sulla circostanza che l'art. 24-bis TUIR definisce la tassazione forfetaria come un'imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera, di conseguenza, si qualificerebbe come un'imposta sui redditi che rientra nel campo di applicazione dell'art. 2 M-OCSE.

Tale interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, se letta in modo speculare, apre la porta al riconoscimento dei benefici convenzionali in Italia ai contribuenti residenti all'estero ammessi al beneficio di regimi speciali analoghi^[37], come quello anglossassone dei *resident non dom*.

Ad ogni modo, a prescindere dalla modalità di tassazione dei redditi esteri, i neo-residenti devono comunque soddisfare almeno uno dei presupposti di radicamento della residenza fiscale in Italia a mente dell'art. 2, comma 2, TUIR. Di conseguenza, sono fiscalmente residenti in Italia ai sensi della norma domestica. Si può, quindi, assumere che l'Agenzia delle Entrate rilascerà un certificato di residenza fiscale ai sensi dell'art. 4 M-OCSE.

Tuttavia, nella stessa Circolare n. 17/E, l'Agenzia delle Entrate specifica che la residenza convenzionale è verificata, *salvo il caso in cui le singole Convenzioni di volta in volta applicabili dispongano diversamente*. Questo è tipicamente il caso della CDI CH-ITA. Infatti, il par. 5, lett. b, dell'art. 4 CDI CH-ITA afferma che *"non è considerata residente di uno Stato contraente [...] una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente"*. È di tutta evidenza che il soggetto neo-residente non è assoggettato alle imposte generalmente riscosse in Italia, posto che i redditi di fonte estera sono soggetti all'imposta sostitutiva di euro 100'000, rispettivamente di euro 25'000 nel caso di parenti al seguito, e non ad IRPEF o tassazione sostitutiva (solitamente il 26% sui redditi finanziari), come avviene invece per la generalità dei contribuenti in tassazione ordinaria. Si deve quindi concludere che il neo-residente che chiedi l'applicazione dei benefici convenzionali previsti dalla CDI CH-ITA debba optare per la tassazione

[36] SIEGFRIED MAYR, L'imposta sostitutiva per i redditi esteri per le persone che trasferiscono la propria residenza in Italia, ovvero un pugno di dollari (di tasse per milioni (di redditi)), in: Bollettino Tributario n. 1/2017, pp. 14-15, osserva che comunque è necessario valutare la posizione dello Stato della fonte del reddito in merito all'applicazione della CDI con l'Italia sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo. Sotto quest'ultimo profilo, lo Stato della fonte a volte richiede che il reddito sia assoggettato a tassazione nello Stato di residenza al fine di evitare una doppia non tassazione.

[37] LUDOVICI PICCONE & PARTNERS, HNWI: a great effort for great expectations, L&P Newsletter, 8 luglio 2017, in: http://www.ludoviciandpartners.com/newsletters/L&P_Alerts_06_17.pdf (consultato il 26.10.2018). Al contrario, secondo SERGIO I. MUTIS, Australia/Portugal/Spain/Switzerland. Can special attraction regimes lead to treaty residence?, in: Bulletin for International Taxation, n. 9, 2018, i regimi speciali che non prevedono alcuna forma di tassazione dei redditi di fonte estera, come quello australiano o spagnolo, non permettono al soggetto di qualificarsi astrattamente come *liable to tax*. Di conseguenza, l'individuo non può accedere ai benefici della relativa convenzione.

[35] Circolare n. 17/E, § 7.

ordinaria dei redditi di fonte elvetica, con l'eventuale aggravio impositivo che ne consegue^[38].

A questo punto, ci si deve domandare se i negoziati per le modifiche alla CDI CH-ITA non possano costituire l'occasione per abolire tale clausola voluta all'epoca per colpire i globalisti italiani che si sono trasferiti in Svizzera. Soprattutto, ci si deve domandare quali siano ancora le ragioni per mantenere la Svizzera nell'elenco dei Paesi *black list* di cui al D.M. del 4 maggio 1999, che è alla base della presunzione di residenza in Italia dei cittadini italiani che hanno trasferito la residenza in questi Paesi (vedasi il comma 2-bis dell'art. 2 TUIR). Posto che l'Italia si è dotata di un regime analogo e la Svizzera ha implementato lo scambio di informazione pieno con l'Italia rinunciando al segreto bancario, non vi è più alcun alibi per non espungere la Confederazione dalla *black list*, la quale, per altro, causa aggravii di sanzioni in tema di monitoraggio fiscale, raddoppio dei termini di accertamento e ulteriori presunzioni (cfr. art. 12 del Decreto Legge [D.L.] n. 78/2009).

In merito alle modalità di tassazione, occorre svolgere alcune osservazioni. Solitamente la tassazione combinata dello Stato della fonte e quella piena italiana è superiore alla sola tassazione piena alla fonte.

La possibilità di *opting out* di uno Stato è scelta, secondo l'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere il beneficio del credito di imposta (Circolare n. 17/E, § 4.1). Tuttavia, il credito d'imposta soffre di due importanti limitazioni:

- la prima è l'impossibilità di usarlo in compensazione dell'imposta sostitutiva forfetaria;
- la seconda è che il credito d'imposta viene concesso secondo le modalità stabilite dall'art. 165 TUIR. Come noto, l'Agenzia delle Entrate^[39] non ammette l'utilizzo del credito d'imposta qualora il reddito non abbia concorso alla formazione del reddito complessivo in ottemperanza al dato letterale della norma domestica (cfr. art. 165, comma 1, TUIR), a prescindere da quanto statuito nelle CDI.

La maggior parte delle CDI stipulate dall'Italia non ammette il credito d'imposta se il reddito è stato assoggettato a tassazione sostitutiva, ma solo se per scelta del contribuente, come avveniva solitamente prima della Riforma Tremonti entrata in vigore nel 2004. Secondo il regime fiscale attuale, invece, i redditi finanziari sono sempre soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte a titolo di imposta (in caso di intervento nella riscossione da parte di un intermediario finanziario italiano). Di conseguenza, è preclusa la possibilità al contribuente di far concorrere il provento al reddito complessivo, anche qualora volesse. Il diniego del credito

[38] PAOLO ARGINELLI/FRANCESCO AVELLA, *New Italian Tax Regime to Attract High Net Worth Individuals*, in: *European Taxation*, febbraio/marzo 2017, p. 115, suggeriscono un approccio analogo a quello della cd. "tassazione globale modificata", ovvero che l'applicazione della convenzione sia concessa a fronte della dimostrazione (in vero alquanto complessa) che l'imposta forfetaria di euro 100'000 sia almeno pari all'imposizione sui redditi di fonte svizzera.

[39] Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E, del 5 marzo 2015, § 2.2.

d'imposta convenzionale da parte dall'Agenzia delle Entrate è stato molto criticato in dottrina^[40] e porta a penalizzare la richiesta di applicazione di CDI.

Infine, per completezza, si osserva che l'aliquota applicata ai redditi italiani ed esteri per i quali si chiede l'applicazione di una CDI è quella IRPEF ordinaria calcolata sulla somma dei redditi così dichiarati.

C. Svizzera

I contribuenti in regime di tassazione globale sono considerati, da un profilo fiscale, residenti in Svizzera e possono, dunque, usufruire dello sgravio delle imposte alla fonte estera^[41]. Tuttavia, le CDI stipulate con alcuni Stati fra cui l'Italia (e, inoltre, l'Austria, il Belgio, il Canada, la Norvegia, la Germania e gli Stati Uniti d'America) prevedono una clausola *ad hoc* all'interno dell'art. 4, che disciplina la residenza ai fini convenzionali, secondo la quale i globalisti non sono considerati residenti perché non assoggettano a tassazione ordinaria i redditi prodotti in tali Stati e che la CDI attribuisce per imposizione alla Svizzera.

Di conseguenza, per poter essere considerati residenti in Svizzera ai fini di tali CDI, i globalisti devono includere nel calcolo di controllo tutti i redditi conseguiti in tali Stati^[42] (cd. "globale modificata", cfr. artt. 6 cpv. 7 LAID; 14 cpv. 5 LIFD).

I contribuenti in globale classica, ovvero che non invocano l'applicazione di una CDI, non possono richiedere il computo globale per le imposte prelevate nello Stato della fonte e non recuperabili (art. 4 cpv. 1 dell'Ordinanza sul computo globale di imposta [RS 672.201]). Diversamente, se optano per la cd. "globale modificata", hanno diritto a chiederlo. Ciò tuttavia non corrisponde necessariamente ad un aumento della tassazione. Infatti, a causa del meccanismo di calcolo dell'imposizione, che prevede una forfetizzazione della base imponibile minima, può esservi una capienza sufficiente anche per i redditi di fonte estera.

Si pensi, ad es., ad un contribuente con una base imponibile forfetaria minima, ovvero pari a fr. 400'000. Se percepisce redditi di fonte svizzera per fr. 100'000 e redditi di fonte estera pari a fr. 250'000, per i quali chiede l'applicazione della CDI, non avrà alcun aumento della tassazione. Infatti, la somma dei redditi di fonte svizzera ed estera, pari a fr. 350'000 e che

[40] Sia consentito il rinvio a FRANCESCO BACCAGLINI, *Aspetti sistematici della fiscalità finanziaria*, in: NF 12/2017, pp. 375-387, e alla dottrina ivi citata.

[41] La dottrina e le autorità fiscali sono concordi nel ritenere che il soggetto globalista possa beneficiare dei trattati. Si veda ARGINELLI/AVELLA (nota 38), p. 115 e la dottrina ivi citata. MUTIS (nota 37) osserva infatti che la tassazione basata su di un criterio forfetario parametrato al dispendio, ma che non può comunque essere inferiore alla somma dei redditi di fonte domestica e di quelli esteri per i quali viene chiesta l'applicazione di una convenzione, permette alle autorità fiscali di mantenere un certo controllo sulla tassazione dei redditi di fonte estera.

[42] L'art. 4 par. 5 lett. b CDI CH-ITA stabilisce che "[n]on è considerata residente di uno Stato contraente, ai sensi del presente articolo: [...] b) una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente".

discende dal calcolo di controllo, sarà inferiore alla base imponibile minima di fr. 400'000 sui cui pagare le imposte federale, cantonale e comunale.

È evidente che in una fattispecie come quella descritta sopra, non vi possa essere il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (cd. computo globale d'imposta). Tuttavia, se il reddito di fonte estera portasse ad un superamento della soglia della base imponibile minima, allora il contribuente potrebbe chiedere il riconoscimento del credito d'imposta per la parte eccedente tale soglia (art. 4 cpv. 3 dell'Ordinanza sul computo globale di imposta).

Riprendendo l'esempio sopra descritto, se i redditi di fonte estera fossero invece pari a fr. 350'000, per i quali il contribuente ha subito una ritenuta alla fonte nella misura convenzionale del 15% e quelli di fonte svizzera pari a fr. 100'000, la base imponibile complessiva sarebbe pari a fr. 450'000. Il computo globale massimo che potrebbe essere ammesso sarebbe quindi pari all'imposizione su fr. 50'000.

I redditi di fonte estera per i quali è riconosciuto il computo globale d'imposta sono tassati al lordo delle imposte riscosse all'estero. Diversamente, cioè se il computo non è riconosciuto, tali redditi sono tassati al netto delle trattenute estere[43].

Con riferimento alla misura dell'aliquota dell'imposta nel caso della tassazione globale modificata, *"con tali Stati, il contribuente deve acconsentire che siano imponibili, oltre agli elementi di estrazione svizzera, tutti i redditi da essi provenienti, con l'aliquota applicabile al reddito complessivo, secondo il principio dell'aliquota mondiale (articoli 14 capoverso 5 LIFD e 6 capoverso 7 LAID). Se il contribuente rinuncia alla regolare dichiarazione di tutti i suoi elementi imponibili, l'autorità fiscale applicherà l'aliquota massima cantonale, comunale e federale"*[44].

D. Lo scambio di informazioni in materia fiscale

Ora che lo scambio di informazioni automatico in materia fiscale è diventato realtà, l'OCSE sta cercando di arginare i *loopholes* che posso permettere ad un contribuente di evitare lo scambio di informazioni di proprie attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero.

Il rischio che i regimi speciali possano essere utilizzati in modo strumentale al fine di evitare lo scambio di informazioni automatico è stato analizzato recentemente dall'OCSE, che ha pubblicato un *Report* intitolato *"Preventing the abuse of residence by investment schemes to circumvent the CRS"*[45]. In particolare, il timore espresso dall'OCSE riguarda la possibilità che un

contribuente acquisisca una seconda residenza in uno Stato dove i redditi di fonte estera non sono tassati al fine di evitare lo scambio di informazioni degli investimenti e dei redditi esteri con lo Stato dove è effettivamente residente.

In particolare l'OCSE mette in guardia da due fattori che possono essere usati per deviare lo scambio di informazioni:

- la mancanza dello scambio di informazioni spontaneo con la giurisdizione di origine;
- l'assenza dell'indicazione che la residenza è stata ottenuta tramite un tale schema nei certificati di residenza fiscale.

Sotto il primo profilo, l'Italia comunica allo Stato di provenienza il trasferimento di residenza tramite gli appositi canali dell'assistenza amministrativa (ultimo periodo del comma 3, art. 24-bis TUIR).

Sotto il secondo profilo, le autorità fiscali svizzere quando rilasciano il certificato di residenza fiscale ai soggetti globalisti indicano esplicitamente che il contribuente beneficia della tassazione sul dispendio[46].

Per altro, entrambi i regimi non esentano dallo scambio di informazioni automatico ai sensi del *Common Reporting Standard* (CRS). Di conseguenza, sia l'Italia che la Svizzera riceveranno automaticamente informazioni sui conti ed averi detenuti negli Stati che aderiscono al CRS, che eventualmente potranno essere oggetto di scambio di informazione su richiesta o spontaneo con lo Stato di origine del contribuente.

Per i globalisti possono sorgere delle sorprese laddove la grandezza del patrimonio all'estero risulti essere sensibilmente superiore a quanto fatto intendere in sede di accordo col fisco cantonale in merito alla determinazione del dispendio.

Per i neo-residenti è, invece, più difficile immaginare che partecipazioni qualificate possano emergere posto che non rientrano solitamente nella definizione di *bankable asset* oggetto di scambio d'informazione automatico, salvo il caso di partecipazioni in società quotate.

VI. Le imposte patrimoniali e i regimi speciali

A. Italia

Una delle attrattività del regime dei neo-residenti risiede nella esenzione dal pagamento dell'Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere (IVAFE) e dell'Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero (IVIE), ovvero le imposte patrimoniali equivalenti rispettivamente all'imposta di bollo e all'Imposta Municipale Unica (IMU).

La prima ammonta al 2% del valore degli investimenti finanziari o a euro 34,20 per ogni conto corrente che superi una giacenza media di euro 5'000 per intermediario finanziario. L'ammontare dell'IVAFE equivale all'imposta di bollo che sarebbe applicata agli stessi valori se detenuti presso un

[43] Circolare AFC n. 44 (nota 4), § 3.3.4 e MARCO BERNASCONI, *La tassazione globale secondo il diritto federale e il diritto cantonale ticinese*, in: Marco Bernasconi/Andrea Pedrolì (a cura di), *Lezioni di diritto fiscale svizzero*, Bellinzona/Agno 1999, p. 68.

[44] SAMUELE VORPE/SABINA RIGOZZI, *Imposizione secondo il dispendio: sul ring concorrenza fiscale e accettazione popolare*, in: NF 10/2014, pp. 6-14, p. 9 ss. e Circolare AFC n. 44 (nota 4), § 5.2.

[45] Il documento è disponibile al seguente link: <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/consultation-document-preventing-abuse-of-residence-by-investment-schemes.pdf> (consultato il 19.10.2018).

[46] Circolare AFC n. 9 (nota 13), § 6.

intermediario italiano (banca, fiduciaria, SIM, ecc.). L'IVIE è applicata nella misura dello 0,76% del valore degli immobili.

Collegate a queste due imposte, vi è l'obbligo di monitoraggio fiscale, ovvero la dichiarazione degli averi all'estero che si possiedono o di cui si è titolari effettivi (quadro RW).

Come osservato da Assofiduciaria^[47], l'art. 24-bis TUIR dispone l'esenzione dall'applicazione dell'IVAFE, ma non dall'imposta di bollo ordinaria, che si rende applicabile qualora le attività finanziarie estere siano intestate ad una società fiduciaria italiana. Lo stesso principio vale anche per le attività detenute presso un altro intermediario finanziario italiano (banche, SIM). Infatti, nei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 17/E (§ 5.2) non vi è cenno alla possibilità di disapplicazione dell'imposta di bollo. La stessa Assofiduciaria consiglia alle proprie associate di continuare ad applicarla^[48]. Ciò anche nel caso in cui le attività finanziarie estere diano luogo a redditi non imponibili perché riassorbiti nell'imposta sostitutiva.

Si osserva che entrambe le tipologie di imposta (bollo e IVAFE) sono applicate in misura proporzionale, cioè con un'aliquota fissa, a differenza di quanto avviene per l'imposta sulla sostanza nel Canton Ticino che è applicata in misura progressiva. Inoltre, le imposte italiane si qualificano come reali perché colpiscono solo determinati beni e non tutto il patrimonio del contribuente, ragione per cui si tratta di una grandezza lorda e non netta, in particolare dei debiti.

B. Svizzera

Si rinvia al Cap. III.C.2. per la determinazione dell'imposta sulla sostanza per i globalisti a seguito della riforma intervenuta nel 2016.

VII. Le imposte di successione e donazione

A. Premesse

Infine, un altro aspetto importante per il quale i due regimi speciali si differenziano riguarda le imposte di successione e di donazione.

Il regime italiano prevede una deroga *ad hoc* al regime ordinario delle imposte di successione e di donazione, a differenza di quello svizzero. Ciò, tuttavia, per quanto illustrato sotto, non corrisponde necessariamente ad uno svantaggio per quest'ultimo regime.

B. Italia

Come accennato, la normativa italiana prevede una deroga all'applicazione dell'imposta di successione e donazione (Decreto Legislativo [D.Lgs.] n. 346 del 31 ottobre 1990), che si rende applicabile solo ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato al momento della successione o della donazione (art. 1, comma 158, L. n. 232 dell'11 dicembre 2016).

[47] Cfr. le Circolari FLAT TAX_COM_2017_111 del 7 giugno 2017 e FLAT TAX_COM_2017_067 del 5 aprile 2017.

[48] Assofiduciaria, Circolare FLAT TAX_COM_2017_067 - Agenzia delle Entrate - Provvedimenti 2017 - Imposte, Roma 5 aprile 2017, p. 6.

Il primo problema che pone il dato letterale della norma riguarda il periodo di imposta in cui il contribuente si trasferisce in Italia. Infatti, la definizione di residenza ai fini delle imposte dirette differisce da quella contenuta nella disciplina dell'imposta di successione e di donazione (art. 2 D.Lgs. n. 346/1990). Il concetto di residenza ai fini dell'imposta di successione e di donazione è quello civilistico e non fiscale^[49]. Le imposte di successione e di donazione colpiscono il *de cuius*, rispettivamente il donante residente in senso civilistico in Italia al momento del decesso o della donazione, a prescindere dalla circostanza che la residenza si sia verificata per la maggior parte del periodo di imposta.

La deroga è limitata alle successioni aperte e alle donazioni effettuate nei periodi di imposta di validità dell'opzione. Se il contribuente e i suoi familiari trasferiscono la residenza nella seconda metà dell'anno, per tutto quel periodo di imposta risulteranno non essere residenti e, di conseguenza, non potranno accedere al regime speciale, se non dall'anno successivo.

Il periodo di imposta in cui avviene il trasferimento è coperto dalla deroga solo se la residenza è acquisita nella prima metà dell'anno, così da rispettare il principio della maggior parte del periodo d'imposta.

Ciò comporta un potenziale rischio per chi trasferisce la residenza nella seconda metà dell'anno e nel caso di successione anche per la prima metà dell'anno successivo. Si pensi ad una persona che trasferisce la residenza in Italia dopo il 3 luglio 2017. Nel caso voglia effettuare una donazione di beni o diritti esteri fra tale data e il 31 dicembre 2017, tale donazione non sarà coperta dalla deroga, ma sarà comunque colpita dall'imposta di donazione italiana.

Ciò può risultare in un grosso limite per coloro che volessero ristrutturare il proprio patrimonio una volta divenuti residenti in Italia sfruttando la deroga che il regime offre.

Nel caso di decesso, il paradosso è ancora maggiore. Se la persona viene a mancare fra il 3 luglio 2017 e il 2 luglio 2018, non potrà accedere al regime speciale perché non avrà stabilito la residenza fiscale per la maggior parte dei due periodi di imposta (2017 e 2018).

Un ulteriore punto che merita attenzione riguarda i beni del *de cuius* situati negli Stati per i quali è stato esercitato l'*opting out* ai sensi del comma 5 dell'art. 24-bis TUIR. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, tali beni ricadano nell'ambito di applicazione delle imposte di successione e donazione^[50].

C. Svizzera

Il regime globalista non è accompagnato da una deroga all'imposta di successione e donazione. La ragione principale risiede nella circostanza che tali imposte sono di matrice

[49] ADRIANO PISCHETOLA, Successione aperta all'estero e territorialità dell'imposta, in: Notariato n. 3/2016, p. 313 ss.; ANGELO BUSANI, Ambito territoriale di applicazione dell'imposta di successione, in: Corriere Tributario n. 8/2007, p. 617.

[50] Circolare n. 17/E, § 5.3.

cantonale e non federale. Inoltre, tutti i Cantoni prevedono l'esenzione da imposizione per le donazioni e successioni fra coniugi e *partner* registrati. Quasi tutti, inoltre, prevedono l'esenzione per i discendenti in linea retta e molti anche per i genitori (per es. è il caso del Canton Ticino). Oltre tali gradi di parentela, sia le donazioni che le successioni sono soggette ad imposte in misura diversa, spesso in modo progressivo.

Laddove non vi sia alcun grado di parentela, o sia molto remoto, le imposte possono raggiungere aliquote molto elevate (per es.: Basilea Città 49,5%, Ticino 41%). Per contro, i Cantoni di Svitto e Obvaldo hanno abolito le imposte di successione e di donazione.

È da notare che, anche ai fini dell'imposta di successione e di donazione, i *partner* registrati, cioè le coppie omosessuali, sono equiparate alle coppie sposate in Svizzera.

VIII. Conclusioni

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si può concludere che non esiste un regime più vantaggioso dell'altro in termini assoluti. È necessario effettuare un'analisi caso per caso sulla base delle peculiarità dei due regimi.

La tabella 1 riassume le principali differenze ed analogie analizzate più in dettaglio nel presente contributo.

Tabella 1: Differenze principali tra i due regimi fiscali speciali

	Italia	Svizzera
Periodo di assenza	Flessibile: 9 periodi di imposta (8 anni)	Rigido: 10 anni
Svolgimento di attività lavorativa	Ammessa sia in Italia che all'estero	Ammessa solo all'estero
Cittadinanza	Nessuna limitazione	Solo straniera
Perimetro parentale	Ampio (coniuge, discendenti, ascendenti, generi e nuore, suoceri, fratelli)	Limitato al coniuge e ai figli minorenni
Costo per parenti	Euro 25'000 per ogni parente	Nessun costo <i>extra</i>
Imposizione	Imposta fissa di euro 100'000 sui redditi di fonte estera per il contribuente principale ed euro 25'000 per ogni parente. Tassazione ordinaria per i redditi italiani	Base imponibile minima di fr. 400'000 per il reddito e fr. 2 mio. per la sostanza nel Canton Ticino (circa fr. 140'000 di imposte federale, cantonale e comunale)
Passaggio dal regime speciale a quello ordinario e viceversa	Irreversibile	Irreversibile
Durata massima	15 anni	Nessuna
Passaggio del regime speciale dal contribuente principale ai parenti	Sì	Sì
Redditi esteri per i quali si chiede l'applicazione di una CDI	Tassazione a parte	Inclusione nel calcolo di controllo e tassazione solo in caso di superamento del <i>plafond</i>
Opzione di inclusione dei redditi di uno Stato estero	Irreversibile	Anno per anno
Eccezioni all'esenzione da tassazione dei redditi esteri	Plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 anni	Nessuna
Contributi previdenziali	No	Sì
Imposta patrimoniale	Su beni italiani	Su sostanza svizzera
Imposta di donazione e successione	Su beni italiani	Esenzione per coniuge e parenti in linea retta